

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013
125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il sottosegretario al medesimo Dicastero Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 **(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI rende noto che i relatori hanno presentato l'ulteriore emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato; propone dunque di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16.

Conviene la Commissione.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede chiarimenti sul seguito dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI precisa che se la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, convocata alle ore 15, deciderà di mantenere l'esame dei disegni di legge in titolo per oggi pomeriggio all'esame dell'Assemblea, presumibilmente non ci sarebbe né un testo della Commissione né un relatore incaricato, qualora, invece, si decida di rinviare la discussione in Assemblea, allora si potrebbe terminare l'esame in Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 4.3000 e dei relativi subemendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, i subemendamenti 4.3000/3, 4.3000/1 e 4.3000/2 e l'emendamento 4.3000 si intendono illustrati.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 4.3000/3, posto in votazione, è approvato.

Il subemendamento 4.3000/1, su cui il relatore [SANTINI](#) (PD) esprime parere contrario, è invece respinto.

Il senatore [MILO](#) (FI-PdL XVII) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 4.3000/2, che ripristina l'originaria destinazione dei fondi non solo per la Fiera di Verona ma anche per quelle di Bari, di Foggia e di Padova.

Contrari il relatore [SANTINI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 4.3000/2 viene respinto.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 4.3000, come modificato, che risulta approvato.

Si passa poi all'esame dell'emendamento dei relatori 6.1000 e dei relativi subemendamenti.

Su invito del RELATORE, il subemendamento 6.1000/1 è ritirato dal senatore [DEL BARBA](#) (PD).

Il senatore [BITONCI](#) (LN-Aut) raccomanda l'approvazione del subemendamento 6.1000/2, specificando che esso proviene anche da richieste di professionisti del settore.

Il subemendamento 6.1000/2, previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 6.1000.

L'emendamento dei relatori 6.2000 e il relativo subemendamento 6.2000/1 sono dichiarati inammissibili dal presidente [AZZOLLINI](#) per difetto di copertura finanziaria.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.3000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra il subemendamento 6.3000/1, che dà impulso alle fonti energetiche rinnovabili e alla loro distribuzione nel territorio; preannuncia invece il voto contrario sull'emendamento 6.3000, che incentiva ancora una volta le vecchie centrali elettriche inquinanti.

I subemendamenti 6.3000/4, 6.3000/2 e 6.3000/3 e l'emendamento 6.3000 sono dati per illustrati.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole al subemendamento 6.3000/4, contrario al subemendamento 6.3000/1, favorevole al subemendamento 6.3000/2 e contrario al subemendamento 6.3000/3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 6.3000/4, respinge il subemendamento 6.3000/1, approva il subemendamento 6.3000/2, respinge il subemendamento 6.3000/3 e approva infine l'emendamento 6.3000 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.4000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra il subemendamento 6.4000/1 sottolineando che non comporta oneri aggiuntivi e specifica meglio il testo presentato dai relatori.

I subemendamenti 6.4000/2 e 6.4000/3 sono dati per illustrati.

Dopo che il relatore [SANTINI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso un parere contrario, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 6.4000/1, 6.4000/2 e 6.4000/3.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.4000 è accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.5000 che, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento dei relatori 6.0.1000 è ritirato, con conseguente venir meno dei relativi subemendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 7.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibile per difetto di copertura finanziaria il subemendamento 7.1000/2.

I subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/3 sono dati per illustrati.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 7.1000/1 a condizione che la spesa prevista sia ridotta a un milione di euro.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) riformula il subemendamento 7.1000/1 nel senso indicato dal relatore.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) e la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

La Commissione approva il subemendamento 7.1000/1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), propone una riformulazione del subemendamento 7.1000/3, nel senso di prevedere un tetto di spesa per lo *screening* neonatale da introdurre in via sperimentale.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), nel sottoscrivere il subemendamento 7.1000/3, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (NCD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 7.1000/3 (testo 2) cui aggiunge la propria firma, analogamente al senatore [URAS](#) (Misto-SEL).

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD) suggerisce un'ulteriore riformulazione del subemendamento in questione.

La senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo, invita il Governo a fare in modo che le misure economiche in materia sanitaria previste dalla presente legge siano attuate con la massima celerità.

Il sottosegretario BARETTA assicura che su un ordine del giorno nel senso indicato il Governo esprimerebbe un orientamento favorevole.

Il subemendamento 7.1000/3 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione che tale subemendamento è stato accolto all'unanimità.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.1000, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 7.2000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 7.2000/3.

I subemendamenti 7.2000/1, 7.2000/4 e 7.2000/2 e l'emendamento 7.2000 sono dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 7.2000/1 è respinto.

Il senatore [MILO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 7.2000/4.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 7.2000/4 è respinto.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole al subemendamento 7.2000/2, il sottosegretario BARETTA chiede chiarimenti sui profili di copertura finanziaria.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) manifesta dubbi circa la congruità della proposta sul piano finanziario; su richiesta del sottosegretario BARETTA il subemendamento 7.2000/2 è quindi accantonato, con conseguente accantonamento del 7.2000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 9.2000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 9.2000/1, 9.2000/2, 9.2000/8, 9.2000/3, 9.2000/9, 9.2000/4, 9.2000/5, 9.2000/10, 9.2000/6, 9.2000/7 e l'emendamento 9.2000 sono dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 9.2000/1, 9.2000/2, 9.2000/8 e 9.2000/3 sono respinti.

Il senatore [BITONCI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo al subemendamento 9.2000/9 e, in caso di non reiezione, preannuncia il voto contrario all'emendamento dei relatori 9.2000, lamentandone il contenuto a suo giudizio eccessivamente localistico.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*), fornisce spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato all'emendamento 9.2000, con l'obiettivo di potenziare il sistema fitosanitario nazionale.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (*SCpI*), pur comprendendo le ragioni illustrate del senatore Bitonci, sottolinea che l'emendamento dei relatori corrisponde a una emergenza fitosanitaria che colpisce uno dei prodotti agroalimentari più importanti del Paese.

Il subemendamento 9.2000/9, previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti 9.2000/4 e 9.2000/5.

Il senatore [MILO](#) (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 9.2000/10.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 9.2000/10, mentre conviene di accantonare il subemendamento 9.2000/6.

Dopo che il relatore [SANTINI](#) (*PD*) ha invitato i proponenti al ritiro del subemendamento 9.2000/7 e il sottosegretario BARETTA ne ha chiesto l'accantonamento, la proposta 9.2000/7 è accantonata, con conseguente accantonamento del 9.2000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 9.3000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 9.3000/1 e 9.3000/2 nonché l'emendamento 9.3000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO e dopo che il senatore [MORRA](#) (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, la Commissione respinge il subemendamento 9.3000/1.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*), esprime un parere favorevole sul subemendamento 9.3000/2 e il sottosegretario BARETTA ne chiede l'accantonamento; la proposta 9.3000/2 è accantonata, con conseguente accantonamento del 9.3000.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento dei relatori 9.4000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara inammissibile la proposta 9.4000/1 per difetto di copertura finanziaria.

Il subemendamento 9.4000/2 e l'emendamento 9.4000 si intendono illustrati.

Il senatore [BITONCI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 9.4000/2 che, previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La Commissione approva l'emendamento 9.4000 e conviene poi di accantonare gli emendamenti dei relatori 9.5000 e 9.6000 e il relativo subemendamento 9.6000/1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento dei relatori 10.2000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 10.2000/2 e 10.2000/1 e l'emendamento 10.2000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 10.2000/2.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 10.2000/1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.2000.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 10.300 e i relativi subemendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 10.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 10.0.1000/1, 10.0.1000/2, 10.0.1000/3 e 10.0.1000/4, mentre approva l'emendamento 10.0.1000.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che l'emendamento 10.0.1000 è stato approvato all'unanimità.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 11.1000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra il subemendamento 11.1000/1, finalizzato a garantire che vi sia un accertamento dell'idoneità delle persone che saranno assunte in conseguenza dell'emendamento dei relatori.

I subemendamenti 11.1000/2, 11.1000/3, 11.1000/4 e 11.1000/5 e l'emendamento 11.1000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 11.1000/1, 11.1000/2, 11.1000/3, 11.1000/4 e 11.1000/5. La Commissione approva quindi l'emendamento 11.1000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 12.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il subemendamento 12.1000/1 si intende illustrato.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra il subemendamento 12.1000/2, finalizzato a ripristinare l'indicizzazione delle pensioni minime e a innalzare il contributo di solidarietà sulle pensioni di maggiore entità.

I subemendamenti 12.1000/3, 12.1000/4, 12.1000/5 e 12.1000/6 si intendono illustrati.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) annuncia il ritiro dell'emendamento 12.1000. Di conseguenza i relativi subemendamenti vengono meno.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 14.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara inammissibili per difetto di copertura finanziaria i subemendamenti 14.1000/2, 14.1000/5, 14.1000/7, 14.1000/8 e il 14.1000/10, limitatamente al comma 1-*quater*.

I subemendamenti 14.1000/1, 14.1000/3, 14.1000/4, 14.1000/6, 14.1000/9, 14.1000/10, 14.1000/11 e l'emendamento 14.1000 si intendono illustrati.

Previo parere favorevole del relatore [SANTINI](#) (PD), su richiesta del sottosegretario BARETTA il subemendamento 14.1000/1 è accantonato.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge con successive votazioni i subemendamenti 14.1000/3 e 14.1000/4.

Su richiesta del sottosegretario BARETTA, il subemendamento 14.1000/6 è accantonato.

Previo parere contrario del relatore [SANTINI](#) (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 14.1000/9.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 14.1000/10.

Su richiesta del sottosegretario BARETTA, il subemendamento 14.1000/10, nella parte ammissibile, è accantonato.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (GAL) ritira il subemendamento 14.1000/11 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 14.1000 è accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 17.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) annuncia che i relatori hanno presentato una riformulazione dell'emendamento 17.0.1000, pubblicato in allegato (testo 2). Precisa che i subemendamenti già presentati si intendono riferiti al nuovo testo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) sottolinea come il nuovo testo presentato dai relatori ne riduca notevolmente la portata normativa.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) osserva che si tratta di specificazioni tecniche che non mutano il senso della norma e consentono di adeguare la normativa interna a una proposta di direttiva europea in corso di approvazione.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bulgarelli.

Il sottosegretario LEGNINI illustra le ragioni sottese alla riformulazione della proposta.

Il senatore [MILO](#) (FI-PdL XVII) chiede che sia fissato un termine per subemendare la riformulazione presentata, onde valutarne in modo più approfondito i contenuti, a suo avviso innovativi.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 16 il termine per presentare subemendamenti alla proposta 17.0.1000 (testo 2), che viene pertanto accantonata unitamente ai relativi subemendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) annuncia poi che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.7000, pubblicato in allegato, e propone anche in questo caso di stabilire alle ore 16 il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione.

La senatrice [BONFRISCO](#) (FI-PdL XVII) sollecita il Governo e i relatori a presentare gli emendamenti sui temi decisivi per il proprio Gruppo come la tassazione degli immobili e le risorse per il comparto sicurezza.

Il presidente [AZZOLLINI](#) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [AZZOLLINI](#) avverte che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 16, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1120 e 1121.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

7.1000/1 (testo 2)

CHIAVAROLI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-ter. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «151».

7.1000/3 (testo 2)

TAVERNA, MAURIZIO

ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, CHIAVAROLI, URAS, BULGAR ELLI

All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale, di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

9.7000

I RELATORI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'istituto per il credito sportivo amministra gli Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza struttura e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento».

9.0.1000

I RELATORI

Dopo l'**articolo 9** inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma nelle Regioni Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Molise e dagli eventi alluvionali nelle Regioni Marche, Liguria e Toscana)

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il Fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. In fase di prima attuazione, al Fondo di cui al comma 1, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma;

3. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere, possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro".

4. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il Comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.

6. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata; i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

7. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

8. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

9. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

"p) dei trasferimenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014".

10. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 5,3 milioni per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

11. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

12. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

13. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del citato decreto-legge.

14. All'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

15. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

16. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed f),";

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva".

17. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

18. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122.

19. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1^o giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

20. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

21. I finanziamenti di cui al comma 19, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 19.

22. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 19 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

23. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 21, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

24. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite alla provincia di L'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune di L'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

25. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 6. La rimanente quota, pari a 7.129.845 euro, resta iscritta per il medesimo anno sull'apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione di commi da 7 a 9, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

17.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere».

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».